

ZONE ECONOMICHE SPECIALI (ZES) E ZES UNICA

Il [decreto-legge n. 124/2023](#) ha istituito, a partire dal 1° gennaio 2024, la **Zona economica speciale per il Mezzogiorno - "ZES unica"** che comprende i territori delle **regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sicilia, Sardegna** e che sostituisce le attuali Zone economiche speciali frammentate in 8 diverse strutture amministrative.

Dal 1° marzo, la struttura di missione ZES è diventata operativa e prevede agevolazioni per gli investimenti nelle sopraccitate Regioni. Tali agevolazioni consistono nella generazione di un credito d'imposta per investimenti fino a 100 milioni di Euro.

MISURE DI AGEVOLAZIONE FISCALE:

Il credito d'imposta è calcolato sulla base del costo complessivo dei beni acquistati o degli investimenti immobiliari realizzati **dal 1° gennaio 2024 al 15 novembre 2024**.

LIMITE DI SPESA:

minimo 200.00€ fino ad un massimo di 100 mln €.

PERCENTUALI DI CREDITO:

Saranno previste le **seguenti percentuali di credito per le grandi imprese**:

40%, per la Campania, la Puglia, la Calabria e la Sicilia;

30%, per le regioni di Molise, Basilicata e Sardegna;

15%, per le aree dell'Abruzzo che rientrano nella Carta degli aiuti a finalità regionale;

per le **medie imprese** sono previsti **10 punti percentuali in più** rispetto alle grandi;

per le **piccole imprese** **20 punti percentuali in più** rispetto alle grandi.

SPESE AMMISSIBILI:

Gli investimenti devono far parte di un programma di "investimento iniziale" secondo il regolamento UE. Possono costituire oggetto d'investimento gli acquisti effettuati dal 1° gennaio 2024 se finalizzati al conseguimento almeno di uno dei seguenti **risultati**:

1. creazione di un nuovo stabilimento
2. ampliamento della capacità di uno stabilimento esistente
3. diversificazione della produzione di uno stabilimento per ottenere prodotti o servizi non forniti in precedenza
4. modifica del processo di produzione dei prodotti interessati dall'investimento nello stabilimento

TIPOLOGIE DI INVESTIMENTO AMMESSE:

- acquisto o leasing di attrezzature, di macchinari, impianti e attrezzature, destinati alle strutture produttive già esistenti o da impiantare all'interno del territorio della ZES;
- investimenti immobiliari. È possibile investire in terreni e nell'acquisto, realizzazione o ampliamento di immobili che sono strumentali agli investimenti. Il valore dei terreni e degli immobili non può superare il 50% dell'investimento agevolato.

DECADENZA:

Il credito d'imposta sarà revocato nel caso in cui il soggetto beneficiario non mantenga l'attività nella ZES unica, per almeno 5 anni dopo il completamento dell'investimento. L'inosservanza determina la decadenza dai benefici goduti.

BENEFICIARI:	Aziende di qualsiasi dimensione, incluse quelle che operano nei settori della produzione primaria di prodotti agricoli, della pesca, dell'acquacoltura, e della trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, della pesca e dell'acquacoltura. Inoltre, sono inclusi i settori del magazzino e del supporto ai trasporti.
ESCLUSI:	<ul style="list-style-type: none">• i soggetti operanti nei seguenti settori:• Industria siderurgica, carbonifera e della lignite;• Trasporti e relative infrastrutture;• Produzione, stoccaggio, trasmissione e distribuzione di energia;• Infrastrutture energetiche;• Banda larga;• Settori creditizio, finanziario e assicurativo;
COME SI ACCEDE:	Coloro che intendono avviare attività economiche, ovvero insediare attività industriali, produttive e logistiche all'interno della ZES unica, devono richiedere l'autorizzazione unica , allegando la documentazione e gli eventuali elaborati progettuali previsti, per consentire alle amministrazioni competenti la compiuta istruttoria tecnico-amministrativa, finalizzata al rilascio di tutte le autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, concerti, nulla osta e assensi, necessari alla realizzazione del progetto.
CERTIFICAZIONE REVISORE:	Ai fini del riconoscimento del credito d'imposta, l'effettivo sostenimento delle spese ammissibili e la corrispondenza delle stesse alla documentazione contabile predisposta dall'impresa devono risultare da apposita certificazione rilasciata dal soggetto incaricato della revisione legale dei conti. Per le imprese non obbligate per legge alla revisione legale dei conti, la certificazione è rilasciata da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale dei conti, iscritti nella sezione A del registro dei revisori.
TERMINI:	I soggetti interessati comunicano all'Agenzia delle entrate, dal 12 giugno al 12 luglio 2024 , l'ammontare delle spese ammissibili sostenute dal 1° gennaio 2024 e quelle che prevedono di sostenere fino al 15 novembre 2024.
CUMULABILITÀ:	Per gli investimenti acquisiti nel 2023, entro il 31 dicembre 2024, è possibile ancora presentare il modello CIM23. Mentre, il credito d'imposta Industria 4.0 è cumulabile con il credito generato dagli stessi investimenti in ambito ZES, a patto che non superi la soglia limite degli aiuti. Il credito d'imposta per gli investimenti nella ZES unica non è cumulabile con quello previsto dal Piano Transizione5.0.